

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'HINTERLAND UDINESE

ARTICOLO 1. Organi del Sistema

1. Sono organi del Sistema:

- a) la Conferenza, composta dai sindaci e dai Presidenti degli Enti locali gestori delle biblioteche che fanno parte del sistema, o dai loro delegati, che possono essere espressi anche congiuntamente dagli Enti locali medesimi;
- b) il Presidente della Conferenza, eletto dalla medesima al proprio interno;
- c) la Commissione tecnica.

ARTICOLO 2. Atti fondamentali del Sistema

1. Sono atti fondamentali del Sistema:

- a) il programma triennale, che fissa gli obiettivi e le linee di indirizzo dell'attività nel medio periodo, ed il piano attuativo annuale, recante l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
- b) il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalla Conferenza.

ARTICOLO 3. Compiti della Conferenza

1. Spetta alla Conferenza l'approvazione:

- a) delle modalità di coordinamento delle attività del Sistema in funzione delle finalità espresse all'art. 3 della Convenzione;
- b) del programma triennale, del piano attuativo annuale e del conto consuntivo dell'anno precedente, corredato della relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi;
- c) dei criteri per la determinazione delle quote per il finanziamento del Sistema, a carico degli Enti gestori delle biblioteche che ne fanno parte;
- d) dei criteri di ripartizione, da parte della biblioteca centro sistema, degli apporti finanziari degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema stesso nonché dei contributi della Regione e degli altri fondi comuni di cui all'articolo 10, secondo le Linee guida approvate dalla Giunta regionale;
- e) del programma di sviluppo dei servizi e delle priorità;
- f) delle eventuali proposte di modifiche della Convenzione.

2. La Conferenza valuta ed approva, inoltre, le proposte di convenzione per la cooperazione nel settore con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie ed archivistiche.

3. La Conferenza ha il compito altresì di valutare e accettare le eventuali richieste di adesione di altre biblioteche pubbliche e private al Sistema. L'accettazione avrà, comunque, inizio a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data della richiesta.

ARTICOLO 4. Modalità di funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

4. Alla Conferenza dei sindaci partecipa anche il Coordinatore del Sistema, in qualità di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 5. Compiti del Presidente della Conferenza

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede la Conferenza;
- b) sovrintende all'attuazione del programma triennale e del piano attuativo annuale di cui all'articolo 2;
- c) svolge le funzioni di rappresentanza del Sistema e tiene i rapporti con le Amministrazioni comunali, le Province, la Regione e gli altri Enti pubblici e privati;
- d) informa la Conferenza sulle decisioni assunte dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza stessa.

ARTICOLO 6. Coordinatore del Sistema

1. La Conferenza nomina un Coordinatore con il compito di curare la realizzazione di tutte le attività della rete secondo gli indirizzi programmatici indicati dalla Conferenza stessa e concordati all'interno della Commissione tecnica di cui all'articolo 7.

2. Il Coordinatore del Sistema, in particolare:

- a) convoca e coordina la Commissione tecnica;
- b) assicura il raccordo fra la Conferenza e la Commissione tecnica;
- c) assiste alle sedute della Conferenza e ne redige i verbali;
- d) concorre, nell'ambito della Commissione tecnica, alla formulazione degli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- e) provvede alla realizzazione del piano annuale e all'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema, attuando le proposte della Commissione tecnica;
- f) predispose il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi, da inviare alla Conferenza.

ARTICOLO 7. Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica è composta dai bibliotecari delle biblioteche che fanno parte del Sistema, e dal Coordinatore del Sistema. Possono partecipare alla Commissione, quando richiesti, anche esperti esterni, in qualità di consulenti.

2. La Commissione tecnica è convocata dal Coordinatore del Sistema, anche su richiesta avanzata dai responsabili delle biblioteche per problemi specifici ed urgenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori che viene inviata ai componenti della Conferenza .

3. Alla Commissione tecnica spetta:

- a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b) proporre le forme di coordinamento delle principali procedure di gestione del patrimonio bibliografico-documentale delle biblioteche che fanno parte del Sistema;
- c) elaborare proposte di revisione e sviluppo dei servizi;
- d) coordinare la redazione delle Carte dei servizi delle biblioteche del Sistema e redigere quella del Sistema;
- e) proporre alla Conferenza gli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- f) elaborare ogni anno una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche che ne fanno parte, da inviare alla Regione;
- g) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente della Conferenza.

ARTICOLO 8. Programma triennale e piano attuativo annuale

1. Il programma triennale e il piano attuativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) definiscono:

- a) le iniziative da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso specifici interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono attività e progetti particolarmente significativi;
- b) i servizi da privilegiare e da sviluppare per il raggiungimento della finalità e degli obiettivi indicati nella Convenzione all'art. 3;
- c) le forme di cooperazione da porre in essere con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) le spese previste per le iniziative, gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b),c);

- e) le entrate previste a fronte delle quote annuali a carico degli Enti gestori delle biblioteche partecipanti al Sistema, da destinare alle iniziative, agli interventi e ai servizi di cui alle lettere a), b), c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto agli indirizzi e alle previsioni contenute negli strumenti di programmazione regionale e provinciale nel settore.
2. Ai fini della approvazione degli atti programmatici di cui al comma 1, la Conferenza si riunisce entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di competenza per discutere i relativi schemi elaborati dalla Commissione tecnica; l'Ente gestore della biblioteca centro sistema provvede, dopo l'approvazione degli atti stessi ad iscrivere a bilancio le spese e le entrate ivi previste.
3. In occasione della definizione del piano attuativo annuale possono essere apportati aggiornamenti e variazioni al programma triennale.

Articolo 9. Finanziamento

1. Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da:
- a) le quote degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza; a tal fine ciascun Ente, il mese di giugno, determina detta quota annuale e ne eroga il 50% all'Ente gestore della biblioteca centro sistema; eroga entro il mese di novembre il restante 50%;
 - b) i contributi assegnati dalla Regione e dalla Provincia;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi, delle attrezzature e delle iniziative promosse dal Sistema;
 - d) altre entrate ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 10. Personale e beni del Sistema

1. Per lo svolgimento delle attività del Sistema potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente:
- a) personale qualificato, dipendente degli Enti gestori delle biblioteche facenti parte del Sistema;
 - b) altro personale dipendente degli Enti suddetti;
 - c) ulteriore personale, a vario titolo operante presso gli Enti stessi.
2. I beni acquistati con i fondi del Sistema sono assegnati all'Ente gestore della biblioteca centro sistema, il quale provvede ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema, i rapporti patrimoniali tra gli Enti associati sono regolati in base ai criteri definiti dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g).

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato quale parte integrante e contestuale alla deliberazione consiliare del Comune di Udine n. 2 d'ord. del 26 gennaio 2009

Il Presidente del Consiglio
f.to Daniele Cortolezzis

Il Segretario Generale
f.to Carmine Cipriano

Il presente Regolamento è stato approvato anche da:

- Comune di Tarcento, con deliberazione consiliare n. 42 del 28 settembre 2009;
- Comune di Martignacco, con deliberazione consiliare n. 47 del 28 settembre 2009;
- Comune di Pozzuolo, con deliberazione consiliare n. 46 del 30 settembre 2009;
- Comune di Pavia di Udine, con deliberazione consiliare n. 60 del 29 ottobre 2009;
- Comune di San Giovanni al Natisone, con deliberazione consiliare n. 88 del 9 novembre 2009;
- Comune di Pradamano, con deliberazione consiliare n. 39 del 23 novembre 2009;
- Comune di Trigesimo, con deliberazione consiliare n. 44 del 27 novembre 2009;
- Comune di Pasian di Prato, con deliberazione consiliare n. 99 del 30 novembre 2009;
- Comune di Tavagnacco, con deliberazione consiliare n. 68 del 30 novembre 2009;
- Comune di Santa Maria La Longa, con deliberazione consiliare n. 73 del 19 dicembre 2009;
- Comune di Manzano, con deliberazione consiliare n. 62 del 30 dicembre 2009;